



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – Parte Normativa 2019-2021 e biennio economico 2019 - 2020

Premesso che:

- in data 18 dicembre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente – Parte Normativa 2019-2021 e biennio economico 2019 - 2020
- il Collegio dei Revisori in data 23/12/2019 ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente – Parte Normativa 2019-2021 e biennio economico 2019 - 2020;
- La giunta comunale con deliberazione n. 285 del 27 dicembre 2019 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

Il giorno 30 dicembre 2019, alle ore 11.00, presso la sede Municipale di Piazza Arese 12, le parti negoziali composte da:

la delegazione trattante di parte pubblica composta da:

Giampaolo Zarcone	Segretario Generale e Presidente Delegazione trattante	Presente
Emanuela Mornata	Dirigente	Assente
Mara Mattiuz	Dirigente	Presente

la R.S.U. rappresentata da:

Emma Orfano	Coordinatore	Presente
Nicola Del Giudice		Presente
Francesca Del Pin		Presente
Davide Galeotafore		Presente
Luciano Radice		Presente
Antonio Tagliatti		Presente

E

Le organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Erika Sala	F.P. CGIL	Presente
Nicola Turdo	CISL F.P.	Presente
Salvatore Cicero	F.P.L. UIL	Presente


Svolge le funzioni di assistenza alla delegazione trattante di parte pubblica Monica Cracchi Bianchi.

Richiamati:

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Regioni – Autonomie Locali non appartenenti all'area separata della dirigenza, stipulati in Roma il 31.03.1999 ed il 01.04.1999;
- il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per il medesimo personale, stipulato in Roma il 14.09.2000;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per *il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001*, stipulato in Roma il 5.10.2001;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro *quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002-2003*, stipulato in Roma il 22.01.2004;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro *Il biennio economico 2004-2005*, stipulato in Roma il 9 maggio 2006;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro *per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006 - 2007*, stipulato in Roma in data 11 aprile 2008
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro *biennio economico 2008-2009* siglato il 31 luglio 2009;
- il CCNL Funzioni Locali siglato il 21.05.2018
- le vigenti disposizioni in materia di procedure per la contrattazione e la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi negli Enti Locali;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la parte normativa, stipulato in data 15 febbraio 2007
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2008, stipulato in data 18 marzo 2009;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per le annualità economiche 2009 e 2010, stipulato in data 22 giugno 2010;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per le annualità economiche 2010 e 2011, stipulato in data 7 febbraio 2011;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2012, stipulato in data 8 gennaio 2013;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2013, stipulato in data 8 aprile 2014;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2014, stipulato in data 26 febbraio 2015;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2015, stipulato in data 29 gennaio 2016;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per le annualità economiche 2016 e 2017, stipulato in data 29 dicembre 2016;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per le annualità economiche 2017 e 2018, stipulato in data 23 gennaio 2018;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo annualità economica 2018, stipulato in data 21 febbraio 2019.

SOTTOSCRIVONO


L'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente – Parte Normativa 2019-2021 e biennio economico 2019 - 2020.



Per la delegazione trattante di parte pubblica

Giampaolo Zarcone

Presidente



Mara Mattiuz

Componente



Per la R.S.U.

Emma Orfano


Coordinatore




Nicola Del Giudice



Francesca Del Pin




Davide Galeotafore



Luciano Radice




Antonio Tagliatti



Per le organizzazioni sindacali territoriali

Erika Sala

F.P. CGIL



Nicola Turdo

CISL F.P.




Susanna Cellari

F.P.L. UIL


Salvatore Cicero


F.P.L. UIL



Funzioni di assistenza alla delegazione trattante di parte pubblica

Monica Cracchi Bianchi







Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE NORMATIVA 2019-2021 E BIENNIO ECONOMICO 2019-2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 – DURATA - REVISIONE	2
ART. 4 – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI IN FORMA SOSTENIBILE	2
ART. 5 – IGIENE, SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	2
TITOLO II - RISORSE DECENTRATE.....	3
ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE.....	3
ART. 7 – CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE.....	3
TITOLO III – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE.....	4
ART. 8 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	4
ART. 9 – PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	4
ART. 10 – PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.....	4
ART. 11 – DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE.....	4
ART. 12 – CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE	4
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ.....	4
ART. 13 – PRINCIPI GENERALI	4
ART. 14 – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL)	5
ART. 15 – INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 70 QUINQUIES CO. 1 CCNL).....	6
ART. 16 – INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 70 QUINQUIES CO. 2 CCNL).....	7
TITOLO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	7
ART. 17 – COMPENSI DI CUI ALL'ART. 68 CO. 2 LETT. G) CCNL 21.05.2018	7
ART. 18 – ALTRI COMPENSI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	8
TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.....	8
ART. 19 – INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO (ART. 56 QUINQUIES CCNL 21.05.2018).....	8
TITOLO VII – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.....	8
ART. 20 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8
TITOLO VIII – BIENNIO ECONOMICO 2019-2020	10
ART. 21 – ILLUSTRAZIONE PROSPETTO DI COSTITUZIONE DELLE RISORSE.....	10
ART. 22 – CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE.....	10
ART. 23 – ECONOMIE	11
ART. 24 – ANNUALITÀ ECONOMICA 2020	12

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Cesano Maderno con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso per gli istituti oggetto di contrattazione decentrata che vengono col medesimo disciplinati. Rimangono in vigore le disposizioni previste dai seguenti CCDI:
 - a. CCDI siglato il 21.02.2018 per le parti non espressamente riportate nel presente contratto
 - b. CCDI precedenti: limitatamente agli istituti demandati alla contrattazione decentrata e non inserite nel presente contratto decentrato.

Art. 3 - Durata - Revisione


1. Il presente CCDI avrà vigenza dalla data di stipula e sino al 31 dicembre 2021.
2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
3. Si confermano per le annualità economiche successive le destinazioni agli istituti che presentano carattere di continuità fino alla sottoscrizione di successivi accordi.
4. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

Art. 4 - Trasmissione delle informazioni in forma sostenibile

1. Le parti convengono di adottare forme di comunicazione volte al contenimento dell'impatto ambientale.
2. A tal fine, la trasmissione di tutto il materiale, sarà prevalentemente effettuata, salvo casi di impossibilità o quando la legge disponga diversamente, in forma elettronica, diminuendo così l'utilizzo di carta.

Art. 5 - Igiene, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro

1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza del lavoro:



- l'Amministrazione si impegna a garantire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall'art. 50 del D. Lgs 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n. 8 ore di lavoro retribuito per l'espletamento delle proprie funzioni;
- coinvolgimento del Responsabile della sicurezza e del Medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;
- coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi;
- il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.


TITOLO II - Risorse Decentrate

Art. 6 – Quantificazione delle risorse

1. La costituzione del fondo delle risorse complessive da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di competenza dell'Amministrazione e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore.
2. In sede di prima applicazione del CCNL la costituzione del Fondo delle risorse decentrate è stata effettuata con atto dirigenziale n. 135/A/2018 in applicazione dell'art. 67 del predetto contratto, la comunicazione dell'importo del Fondo per le posizioni organizzative è stato oggetto di illustrazione in sede di contrattazione decentrata per l'annualità 2018 e l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale del comparto è stato disciplinato nel CCDI annualità economica 2018 siglato in data 21 febbraio 2019.

Art. 7 – Criteri per l'utilizzo delle risorse

1. La parte stabile del Fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici di cui all'art. 68 co. 1 del CCNL 2018:
 - progressioni economiche nella categoria;
 - indennità di comparto;
 - indennità ex VIII livelli
2. Le restanti somme annualmente disponibili sono destinate al finanziamento degli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2018. Le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di tredicesima, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
3. Conformemente alla normativa vigente e preso atto dei regolamenti vigenti in materia, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono utilizzati i seguenti strumenti:
 - premi correlati alla performance organizzativa;
 - premi correlati alla performance individuale;
 - premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 2018;
 - indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller initials and signatures, some of which appear to be initials of the signatories. The signatures are scattered across the bottom right quadrant of the page.

- specifiche forme incentivanti e/o compensi finanziati con le sponsorizzazioni e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, stabiliti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 67, comma 3, lettere a) e c) del CCNL 2018;
- progressioni economiche sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL 2018 e secondo i criteri e le modalità definite in sede di contrattazione decentrata

TITOLO III – Performance organizzativa e individuale

Art. 8 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le parti concordano di attivare la contrattazione entro il mese di febbraio 2020.

Art. 9 – Premio correlato alla performance organizzativa

1. Le parti concordano di attivare la contrattazione entro il mese di febbraio 2020.

Art. 10 – Premio correlato alla performance individuale

1. Le parti concordano di attivare la contrattazione entro il mese di febbraio 2020.

Art. 11 – Differenziazione del premio individuale

1. Le parti concordano di attivare la contrattazione entro il mese di febbraio 2020.


Art. 12 - Criteri per la progressione economica all'interno delle categorie

1. Le parti concordano di attivare la contrattazione entro il mese di febbraio 2020.

TITOLO IV – Disciplina delle indennità

Art. 13 – Principi generali


1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese. Non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto ove possibile.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente titolo, è di competenza del Dirigente mediante atti di natura organizzativa preventivi rispetto all'inizio dell'attività remunerata mediante l'indennità.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately eight distinct marks, including full names and various abbreviations, likely representing the signatories of the contract.

5. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari che non rientrano nelle ordinarie condizioni di "resa" della prestazione.
6. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale.
7. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Titolo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno e per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part time, come definito per ogni fattispecie, e al periodo effettivo per il quale si ha diritto agli stessi.
8. Tutte le disposizioni riportate nel presente Titolo si applicano dalla data di sottoscrizione del presente CCDI.
9. Le parti convergono che, in coerenza con le disposizioni di legge, la stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa.
10. L'individuazione delle persone a cui spetta la liquidazione dei singoli compensi avviene con comunicazione del dirigente che attesta l'effettiva esistenza delle fattispecie che danno diritto alla corresponsione delle indennità.

Art. 14 – Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL)

1. L'ente corrisponde un'unica indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
 - a. Disagiate
 - b. Esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute
 - c. Implicanti il maneggio di valori.
2. In relazione all'indennità di **disagio**, le parti riconoscono che all'atto della stipula del presente contratto non sussistono condizioni all'interno dell'ente per il riconoscimento di tale componente.
3. In coerenza con le disposizioni di legge e i CCNL vigenti, sono considerate **attività a rischio** le prestazioni di seguito individuate:
 - attività ausiliarie prevalentemente dedicate al trasporto di cose e persone;
 - attività svolte all'esterno dal personale per lo svolgimento di controlli ambientali e corretto conferimento dei rifiuti, in relazione ai giorni di effettivo svolgimento rilevati attraverso il sistema di rilevazione delle presenze - codice servizio esterno;
 - personale assegnato al centro stampa, che maneggia sostanze nocive o comunque pericolose per la salute del lavoratore e/o utilizza macchine e strumenti.
4. L'indennità è definita in € 1,30 giornalieri, riparametrata in caso di part time orizzontale, e viene riconosciuta per ogni giorno di effettivo servizio al personale che rientra nelle precedenti fattispecie, sulla base di quanto indicato dal dirigente, e viene liquidata mensilmente.
5. L'indennità per lo svolgimento di attività implicanti il maneggio di valori viene riconosciuto al personale nominato preventivamente con atti organizzativi dell'ente, adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, sulla base dei rendiconti presentati e per le sole giornate nelle quali il dipendente svolge tali compiti.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones and initials at the bottom center and left.

6. Il personale si intende adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa per un volume annuo rendicontato superiore ad € 5.000.

7. L'indennità giornaliera è proporzionata solo al valore annuo dei valori maneggiati, nei seguenti importi giornalieri:

- Valori annui maneggiati tra € 5.000 a € 25.000 € 1,00 giornalieri
- Valori annui maneggiati tra € 25.001 e € 50.000 € 1,25 giornalieri
- Valori annui maneggiati tra € 50.001 e 120.000 € 1,50 giornalieri
- Valori annui maneggiati superiori a € 120.000 € 1,70 giornalieri

8. Gli importi per indennità maneggio valori saranno attribuiti al termine di ogni anno solare sulla base delle rendicontazioni individuali presentate dal personale, formalmente e preventivamente individuato, da cui risultano anche i giorni di effettivo svolgimento delle attività che comportano il maneggio di valori.

Art. 15 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies co. 1 CCNL)

1. L'indennità prevista dall'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL, qualora attivata, viene determinata su base annua, secondo i seguenti criteri generali:

- a. si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità individuate dal competente Dirigente mediante atto di organizzazione dell'area, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.
- b. Le proposte per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità dovranno essere validate dal Comitato di Direzione sulla base delle fattispecie e dei criteri di seguito riportati.
- c. Possono essere destinatari dell'incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C e D non titolari di posizione organizzativa, in quanto preposti allo svolgimento di attività di particolare importanza e rilevanza strategica che comportano una specifica responsabilità per il risultato organizzativo prodotto, anche in relazione alla particolare complessità dei procedimenti e delle attività svolte, facendo specifico riferimento al livello di complessità della normativa di settore e alle responsabilità individuali connesse.

2. Il Comitato di Direzione valuterà il contenuto di responsabilità ai fini del riconoscimento dell'indennità sulla base dei fattori individuati di seguito, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio da 1 a 5:

- a. Autonomia operativa
- b. Grado di responsabilità operativa in relazione agli obiettivi/processi e alle scadenze previste o assegnate
- c. Grado di responsabilità di coordinamento e realizzazione piani di attività
- d. Livello di responsabilità istruttoria di procedure complesse
- e. Complessità normativa di riferimento
- f. Responsabilità di sistemi relazionali complessi

3. In funzione del punteggio raggiunto, l'indennità viene valorizzata come segue:

da punti	a punti	Importo annuo
28	30	3.000
25	27	2.500
22	24	2.000
19	21	1.500
16	18	1.000
13	15	500

4. La liquidazione di tali compensi avviene con cadenza semestrale ed in base al periodo di effettiva attribuzione delle responsabilità, come desunto dagli atti di organizzazione. Sono proporzionate in caso di rapporto di lavoro part-time.

5. Qualora l'applicazione del sistema di graduazione dovesse prevedere un utilizzo di risorse superiore alle risorse assegnate a tale istituto in sede di contrattazione decentrata, i valori individuali saranno proporzionalmente ridotti al fine di rispettare il limite. Le parti concordano che se l'entità del fondo (inteso come somma delle risorse stabili e variabili sottoposte a vincolo) subirà variazioni in ribasso, la quota sarà proporzionalmente rideterminata.

Art. 16 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies co. 2 CCNL)

1. Per le figure che posseggono le caratteristiche di cui all'art. 70 quinquies comma 2 del CCNL 21.05.2018, viene stabilita un'indennità da attribuire secondo i seguenti criteri:

Tipologia di responsabilità	Ampiezza della delega	Indennità
responsabilità affidate con atto formale e derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe	sportellista anagrafe, stato civile, elettorale con utilizzo abituale e pieno della delega	€ 350,00
	delega anagrafe o stato civile solo certificazione con esercizio abituale delle funzioni assegnate	€ 180,00
Responsabilità affidate agli addetti dell'ufficio relazioni con il pubblico	Corso ex L. 50/00 e gestione di procedure con responsabilità verso l'esterno	€ 350,00
	Gestione di procedure con responsabilità verso l'esterno	€ 300,00
	Incarico gestione di informazioni qualificate	€ 180,00
Responsabile del tributo	Sulla base dell'attribuzione delle funzioni previste per legge in materia	€ 350,00
Addetto servizi di protezione civile	Personale stabilmente assegnato allo svolgimento di funzioni di protezione civile non appartenente al Corpo di Polizia Locale	€ 180,00

2. Tali compensi non sono cumulabili con quelli attribuiti in base all'esercizio di specifiche responsabilità di cui all'art. 15.

3. La liquidazione dei compensi avviene con cadenza semestrale ed in base al periodo di effettiva attribuzione delle responsabilità, come desunto dagli atti di attribuzione delle funzioni o delle deleghe. Sono proporzionate in caso di rapporto di lavoro part-time.

4. Qualora l'applicazione del sistema di graduazione dovesse prevedere un utilizzo di risorse superiore alle risorse assegnate a tale istituto in sede di contrattazione decentrata, i valori individuali saranno proporzionalmente ridotti al fine di rispettare il limite. Le parti concordano che se l'entità del fondo (inteso come somma delle risorse stabili e variabili sottoposte a vincolo), subirà variazioni in ribasso, la quota sarà proporzionalmente rideterminata.

TITOLO V – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 17 – Compensi di cui all'art. 68 co. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018

1. I compensi previsti da disposizioni di legge sono attribuiti con atto del Dirigente di Area competente secondo la disciplina degli appositi regolamenti, ove previsti.

Art. 18 – Altri compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge

(art. 67 comma 3 lett. a) e art. 56 ter CCNL 21.05.2018)

1. Per i servizi svolti per conto di soggetti privati potranno essere riconosciuti compensi al personale coinvolto in relazione al progetto approvato contestualmente all'atto di approvazione del contratto da stipulare con i soggetti privati, le cui risorse sono attualmente escluse dal limite previsto dall'art. 23 del D.Lgs 75/2017.
2. Il progetto dovrà contenere indicatori significativi relativi ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi svolti, e la quantificazione dei costi a carico dell'amministrazione.
3. Il compenso complessivo sarà determinato in proporzione ai servizi effettivamente resi e in base agli introiti ricevuti dall'amministrazione al netto dei costi sostenuti (anche di personale) e degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP.
4. I compensi individuali saranno riconosciuti dal dirigente dell'area competente per la gestione del progetto in riferimento all'apporto individuale reso da ciascun partecipante.
5. Ai progetti relativi ad iniziative e attività di carattere privato che prevedono lo svolgimento di attività di sicurezza e di polizia stradale si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018 ai fini della corresponsione dei compensi.

TITOLO VI – Disposizioni per il personale della polizia locale


Art. 19 – Indennità servizio esterno (art. 56 quinquies CCNL 21.05.2018)

1. L'indennità per il servizio esterno per il personale della polizia locale di cui all'art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018 è riconosciuta al personale addetto ai servizi esterni di vigilanza in via continuativa, nelle giornate in cui il servizio esterno è pari o superiore al 50% dell'orario di lavoro dovuto, accertato attraverso il sistema di rilevazione delle presenze – codice servizio esterno. Le parti definiscono l'importo di tale indennità pari ad € 1,50 giornaliera.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dirigente dell'area competente individua il personale addetto in via continuativa al servizio di vigilanza esterna e l'indennità giornaliera verrà erogata mensilmente, per le giornate in cui ricorrono le condizioni definite nello stesso comma 1.

TITOLO VII – Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

Art. 20 – Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

1. Si confermano i criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione del risultato delle posizioni organizzative approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2017.
2. Le risorse attribuite alla retribuzione di risultato sono pari al 20% del totale del fondo e vengono ripartite sulla base delle seguenti fasce di punteggio:



fascia	da	a	Retribuzione di risultato corrispondente in percentuale sulla retribuzione di posizione attribuita
1	46	50	10,00%
2	51	55	11,50%
3	56	60	13,00%
4	61	65	14,50%
5	66	70	16,00%
6	71	75	17,50%
7	76	80	19,00%
8	81	85	20,50%
9	86	90	22,00%
10	91	95	23,50%
11	96	100	25,00%

3. Per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta una ulteriore quota dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico *ad interim*, rapportata alla durata dell'incarico

4. Per quanto riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lettera h) del CCNL e la retribuzione di risultato delle P.O., in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera j) del medesimo CCNL le parti concordano che la stessa non viene applicata qualora le attività svolte non rientrano fra gli obiettivi assegnati. In caso contrario, la retribuzione di risultato viene decurtata di una percentuale pari al 25% dei compensi liquidati nel corso dell'anno.

Titolo VIII – Biennio economico 2019-2020

Art. 21 – Illustrazione prospetto di costituzione delle risorse

1. Nei prospetti allegati a fini conoscitivi è esposta la quantificazione delle risorse destinata alla contrattazione decentrata per gli anni 2019 e 2020 a seguito della determinazione delle economie rese disponibili rispetto ad eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2 relative all'annualità economica 2018.

2. I prospetti evidenziano la composizione delle risorse in base alle disposizioni contenute nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, suddiviso fra risorse stabili e risorse variabili, nonché fra risorse sottoposte al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 e risorse escluse.

3. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dal Comune di Cesano Maderno ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2019, come segue:

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	300.163,00
SOMMA RISORSE FISSE E VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	128.467,05
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	428.630,05

al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti, quantificate in € 195.926,56.

4. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dal Comune di Cesano Maderno ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2020, come segue:

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	300.163,00
SOMMA RISORSE FISSE E VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	17.858,10
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	318.021,10

al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti, quantificate in € 195.926,56.

Art. 22 – Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Il fondo disponibile di cui all'art. 21 co. 3 è destinato ai seguenti utilizzi, in attuazione dell'art. 6 del CCDI siglato il 21.02.2019:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Fondo per Progressioni orizzontali. - Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018	160.000,00
Indennità di comparto - Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018.	65.000,00
primo inquadramento agenti pl e specialisti vigilanza - Art. 9 CCNL 31.03.1999 e Art. 29 CCNL 14.09.2000,	5.355,00
indennità cat. A e B - Art. 70-septies,	722,00
Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.- Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018	1.549,44
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	232.626,44

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	720,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	1.500,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	1.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.	32.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.	100,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	500,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie B, C e D	21.500,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, ecc.	6.000,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie C e D	0,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-quater Indennità di servizio esterno	7.500,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge. - recupero evasione ICI	7.398,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 e art. 70 ter Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge. COMPENSI ISTAT	1.341,73
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 e Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 e Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 92 dlgs 163/2006, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	0,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	79.559,73

3. Le restanti risorse disponibili di cui al comma 1, finanziate con risorse a carattere variabile, sono così quantificate:

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	428.630,05
TOTALE UTILIZZO per istituti esclusi dalla presente contrattazione	312.186,17
Risorse disponibili per la contrattazione	116.443,88

Tali risorse sono destinate ai seguenti utilizzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 3 del CCNL 21.05.2018 (almeno il 30% delle risorse variabili è destinato ai compensi per la performance individuale):

UTILIZZO RISORSE VARIABILI oggetto di contrattazione parte economica	IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale.	103.000,00
Risorse da inviare all'annualità 2020	13.443,88

Art. 23 – Economie

1. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui all'art. 22, e per le posizioni organizzative sono portate ad incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa della successiva annualità economica 2020, con le modalità previste dall'art. 68 comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile e fatta eccezione per quelle esplicitamente destinate a costituire risparmi di bilancio da disposizioni normative e contrattuali e in particolare:

- economie derivanti da servizi non realizzati e finanziati con le risorse ex art. 15 commi 2 e 5 del CCNL 1/4/1999 e art. 67 comma 3 lett. h) e lett. i);
- economie derivanti da attività non realizzate, in tutto o in parte per le quali siano previsti dalla legge specifici incentivi ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett k) e 17 comma 2, lettera g) del CCNL 1/4/1999 e art. 67 comma 3 lett. c);
- risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 del DL 112/2008.

Art. 24 – Annualità economica 2020

1. Si confermano per l'anno 2020 gli istituti quantificati per l'anno 2019 che presentano carattere di continuità e che non sono regolati specificamente dal presente contratto decentrato, fatta salva la possibilità di rivedere l'articolato nei primi mesi dell'anno 2020.
2. Il fondo disponibile di cui all'art. 21 co. 4 è destinato ai seguenti utilizzi, sulla base degli istituti fissi e continuativi e delle disposizioni di cui al presente contratto decentrato:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Fondo per Progressioni orizzontali. - Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018	160.000,00
Indennità di comparto - Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018.	65.000,00
primo inquadramento agenti pl e specialisti vigilanza - Art. 9 CCNL 31.03.1999 e Art. 29 CCNL 14.09.2000,	5.355,00
indennità cat. A e B - Art. 70-septies,	722,00
Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.- Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018	1.549,44
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	232.626,44
UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	2.500,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	1.500,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.	32.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie B, C e D	21.500,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, ecc.	6.000,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie C e D	0,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-quater Indennità di servizio esterno	7.500,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge. - recupero evasione ICI	7.398,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 e art. 70 ter Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge. COMPENSI ISTAT	0,00
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 e Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	0,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 e Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 92 dlgs 163/2006, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	0,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	78.398,00


3. Le restanti risorse disponibili di cui al comma 1, finanziate con risorse a carattere variabile, sono così quantificate:

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	318.021,10
Risorse annualità 2019 inviate all'utilizzo nell'annualità 2020	13.443,17
TOTALE UTILIZZO per istituti esclusi dalla presente contrattazione	311.024,44
Risorse disponibili per la contrattazione	20.439,83

Tali risorse, cui si sommano a consuntivo le economie dell'anno 2019, sono destinate ai diversi utilizzi previsti dalla contrattazione decentrata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 3 del CCNL 21.05.2018 (almeno il 30% delle risorse variabili è destinato ai compensi per la performance individuale).

Dichiarazione congiunta

Nella prossima sessione negoziale prevista per febbraio 2020 le parti valuteranno la definizione di una quota fissa o un aumento della quota variabile delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada, destinate alla previdenza complementare del personale della polizia locale.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, several initials in the middle, and a signature at the bottom right. The number 13 is written near the bottom right signature.

Allegato

Prospetto di costituzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa annualità 2019 e 2020, allegato al presente CCDI a soli fini informativi.

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	2019	2020
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	502.612,30	502.612,30
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	6.730,58	6.730,58
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	11.398,40	11.398,40
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	6.459,70	6.459,70
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	6.208,41	9.968,57
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).		
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0,00	0,00
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	0,00	0,00
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	0,00	0,00
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	0,00	0,00
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	-38.163,00	-38.163,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	0,00	0,00
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	-189.195,98	-189.195,98
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	-6.730,58	-6.730,58
SOMMA RISORSE STABILI	299.319,83	303.079,99
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	2019	2020
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	0,00	0,00
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	7.398,00	7.398,00

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	1.341,73	0,00
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	0,00	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	0,00	0,00
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	37.099,00	37.099,00
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	0,00	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0,00	0,00
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	45.838,73	44.497,00

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	2019	2020
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	327.300,46	329.718,89
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	27.137,46	29.555,89
SOMMA RISORSE FISSE E VARIABILI AL NETTO DEL TAGLIO PER RISPETTO DEL LIMITE	300.163,00	300.163,00

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	2019	2020
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza).	0,00	0,00
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	0,00	0,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	0,00	0,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 92 del D.Lgs 163/2006 relativo ad annualità pregresse - principio di cassa	0,00	0,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	0,00	0,00
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	70.085,35	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. l) Compensi Istat	1.341,73	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	0,00	0,00
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	39.181,87	0,00
parere ARAN CFL 38 risorse PO non utilizzate nell'anno e già sottoposte a limite	0,00	0,00
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	110.608,95	0,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials at the bottom center and left.

RIEPILOGO PARZIALE	2019	2020
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	300.163,00	300.163,00
SOMMA RISORSE FISSE E VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	128.467,05	17.858,10
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	428.630,05	318.021,10

47

[Handwritten signatures and marks]

16